



**Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della  
trasparenza  
( 2018-2020)**

**Responsabile della prevenzione della corruzione e della  
trasparenza dott. Giuseppe Cogliano**

## **INDICE**

### **PARTE PRIMA**

**ART. 1:           PREMESSA**

**ART. 2:           DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI CORRUZIONE  
E TRASPARENZA**

**ART. 3:           SOGGETTI IMPEGNATI NELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE**

**ART. 4           LA GESTIONE DEL RISCHIO**

**ART. 5           LA MAPPATURA DELLE AREE, PROCEDIMENTI E PROCESSI A RISCHIO**

**ART. 6           LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE OBBLIGATORIE**

**ART. 7           ATTIVITA' DI SINERGIA TRA ANTICORRUZIONE, CONTROLLI INTERNI E CICLO  
DELLA PERFORMANCE**

**ART. 8           LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO**

## **PARTE SECONDA**

- ART. 9** LA NUOVA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – NOVITA' NORMATIVE- DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
- ART.10** I RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE
- ART. 11** OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – RINVIO ALLA GRIGLIA ADOTTATA CON DELIBERA N. 1310 ANAC DEL 28.12.2016 SOSTITUTIVA DELLA DELIBERA N. 50/2013 CIVIT
- ART. 12** MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA REGOLARITA' DEI FLUSSI INFORMATIVI – IL SUSSEGUENTE MONITORAGGIO E VIGILANZA SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA'
- ART. 13** MISURE PER GARANTIRE LA EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO
- ART. 14** REGOLE PROCEDURALI DI RESPONSABILIZZAZIONE
- ART. 15** ENTRATA IN VIGORE DEL PTPCT 2018- 2020

## **PARTE TERZA**

**MAPPATURA DEI PROCESSI / GRIGLIA ALLEGATA AL PTPCT.**

# **PARTE PRIMA**

## **ART 1. PREMESSA**

L'approccio metodologico che ha accompagnato la redazione dell'attuale Piano triennale della prevenzione della corruzione è stato totalmente stravolto in ragione della necessità di dare immediato impulso ai rilievi provenienti dall'Autorità anticorruzione ed evidenziati nella prima parte del PNA 2017 da una parte, e di fornire una rilettura più attenta della disciplina contenuta nel PNA 2016 approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.

Questo, quale atto di indirizzo per tutte le Amministrazioni adottato in attuazione della novella legislativa introdotta dal D.L.90/2014, obbliga pertanto tutte le Pubbliche Amministrazioni ad una presa di atto ed alla conseguente adozione dei Piani di prevenzione calati all'interno dell'Ente, che facciano proprie le prescrizioni ivi contenute, garantendo al contempo una attività di coordinamento e di sinergia con l'Organo di indirizzo politico.

Il PTPCT 2018- 2020 del Comune di Frigento, inoltre, presenta in via del tutto innovativa rispetto al passato ed in ottemperanza alla disciplina contenuta tanto nella Delibera ANAC n. 831/2016 quanto nella Delibera n. 1310/2016 recante nuovi obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, la definizione di **appositi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**, allo scopo di coinvolgere nelle attività in questione l'organo di indirizzo politico nel potere di vigilanza ed impulso alle attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza unitamente alle posizioni organizzative con deleghe dirigenziali e ai dipendenti del Comune .

### **Degli obiettivi si darà atto nelle pieghe del successivo art. 2.**

Particolare attenzione sarà riservata, inoltre, alla II sezione del PTPCT dedicata alla Trasparenza Amministrativa, virtù delle novità introdotte dal D.lgs. n. 97/2016 in ordine al c.d. contenuto necessario del Piano e alla necessità di indicare, accanto agli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, i nominativi dei responsabili della comunicazione, trasmissione e pubblicazione dati, documenti e informazioni.

Per tali motivi, la sezione seconda, dedicata alla Trasparenza in collegamento con **la Misura M01**, recherà **i nominativi di tutti i Responsabili dei servizi chiamati a garantire la pubblicazione degli atti della propria Area, con assunzione di responsabilità propria ed esclusiva.**

Il Comune di Frigento propone, inoltre, l'attuazione di alcune misure specifiche di seguito declinate:

- Adozione di un **regolamento sull' accesso civico** , quale misura di prevenzione ed obiettivo di performance del Responsabile del servizio Amministrativo trasparenti entro il **30 marzo**;
- Adozione del **patto di integrità** da parte dell'Ente entro il **30 maggio**, quale misura anticorruzione ed obiettivo di performance da parte del funzionario Responsabile del servizio Governo del territorio arch. Liana Filippone;
- Previsione in modalità innovativa nella sezione Strategica del DUP della tutela della prevenzione della corruzione , come previsto nella Delibera di approvazione del presente PTPCT 2018- 2020 : previsione della riduzione del ricorso alle proroghe del 15%,
- Introduzione di una **short list degli avvocati**, nelle ipotesi di affidamento degli incarichi all'esterno, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. N. 50/2016 entro il **30 settembre 2018**, quale misura di prevenzione ed obiettivo performance del segretario comunale;
- Implementazione della formazione del personale di 20% con adozione di un piano annuale di formazione in materia di anticorruzione ed appalti per il personale operante in aree a rischio, come misura di prevenzione della corruzione ed obiettivo performance per il Responsabile del servizio Finanziario.
- Introduzione di una short list di cottimisti entro il **30 luglio 2018** al fine di dare maggiore attuazione alle previsioni contenute nel D.lgs. n. 50/16, da parte del Responsabile del Governo del Territorio.

A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, ad oggi approvate. Oltre alla legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di riferimento comprende:

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36*

dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012”;

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.
- La Legge 98/2013 di riforma del d.lgs. n. 33/2013 nella parte in cui ha introdotto il concetto di scadenziario della trasparenza che tutte le PP. AA. devono pubblicare sul proprio portale oltre che inoltrare al Dipartimento di Funzione Pubblica;
- Il D.L. 90/2014 , convertito in L.114/2014, che ha ridefinito le competenze dell’Autorità anticorruzione , acquisendo le funzioni del Dipartimento di Funzione pubblica e quelle della soppressa AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici);
- La legge del 27 maggio 2015 n. 69 rubricata “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”che ha inasprito le pene ed esteso la punibilità agli incaricati di pubblico servizio anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. ;
- Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA 2016;
- Delibera n. 833/2016 di approvazione della disciplina sulle cause di inconferibilità/incompatibilità

- D.lgs. n. 97 del 23 giugno 2016 di riforma della l. n. 190 e del d.lgs. n. 33/13;
- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gli obblighi in materia di accesso civico;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante la disciplina in materia di trasparenza amministrativa e gli obblighi di pubblicazione.
- Delibera n. 330 del 29 marzo 2017 recante il *“Regolamento sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”*
- Delibera n. 328 del 29 marzo 2017 recante il *“Regolamento sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”*
- Determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017 PNA 2017

## **ART. 2 Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Come si diceva in premessa, in via del tutto innovativa e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell’organo di indirizzo politico indicare quegli obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale nel triennio 2018 - 2020 intende adottare, prevedendoli ovviamente già per l’anno in corso 2017. Di seguito gli obiettivi strategici fissati dall’ organo di indirizzo politico e comunicati al RPCT con nota del 365 del 19 gennaio 2018, che confluiranno nel DUP, PDO, piano performance:

- 1) **Trasparenza amministrativa:** Aumento della informatizzazione del portale; Incremento del processo di informatizzazione, nella misura del 20%, dei procedimenti a regime di ogni settore
- 2) **Prevenzione della corruzione:** Riduzione su base annua del ricorso alle procedure delle proroghe, anche tecniche ovvero degli affidamenti diretti dei contratti nella misura del 15% su base annua. Implementazione su base annua del 20% delle attività di formazione in materia di anticorruzione ed appalti al fine di verificare l’ attuazione di un meccanismo rotazionale o di misure alternative alla rotazione in considerazione dell’ assenza di figure fungibili.



### **ART. 3 I Soggetti impegnati nella lotta alla corruzione**

A livello di Amministrazione, la Legge n. 190/2012, prevede all'art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia tra diversi livelli di governo :

- **il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, individuato dall'organo di indirizzo politico con decreto sindacale n. 3106 del 22.06.2016 nella persona del Segretario Comunale, dott. Giuseppe Cogliano quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ottemperanza al combinato normativo di cui alla legge 190 ed all'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.lgs. n. 97/2016. Ad oggi il RPCT nominato rispecchia i requisiti di indipendenza, competenza ed autonomia previsti nell'alveo dell'art.3 e seguenti della Deliberazione n. 831- PNA 2016. Questi ha la funzione, tra l'altro, di predisporre una proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'organo di indirizzo politico, di verificare l'efficace attuazione dello stesso e della sua idoneità, nonché a proporre le eventuali modifiche, quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, di verificare, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici proposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. In particolar modo il RPCT raccomanda lo svolgimento delle attività formative, anche su base pluriennale al fine di comprendere se vi siano ipotesi reali di rotazione del personale, l'inserimento della clausola del conflitto di interessi, un monitoraggio semestrale che tenga conto degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 190/2012 e da ultimo la garanzia del continuo e costante flusso di informazioni, in rapporto alle dimensioni dell'Ente, da parte dei Funzionari responsabili, al fine di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel PNA 2016 e Delibera n. 1310/2016.

Unitamente alle funzioni obbligatorie indicate per legge, il RPCT nominato procederà in particolare nella intera durata del mandato, quali misure aggiuntive, a:

- a) monitoraggio semestrale a campione sull'andamento dell'attuazione del piano di prevenzione della corruzione. Ciascun Responsabile P.O. inoltrerà un Report sullo stato di attuazione delle misure. L'adeguamento costituirà obiettivo di valutazione da parte dell'Organo di valutazione ai sensi dell'art. 1 comma 8 bis della L.190/2012.
- b) Il report del monitoraggio verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/ altri contenuti- corruzione;
- c) Verifica a campione del rispetto nei bandi di gara della clausola di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. nei casi indicati dalla legge;
- d) Verifica a campione del rispetto delle richieste di accesso civico generalizzato.

**I Funzionari titolari di Posizione Organizzativa**, invece, provvedono, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'attività di mappatura dei processi che consenta la individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. La mappatura consiste nella individuazione del processo, delle sue fasi e responsabilità e deve essere svolta entro il **30 novembre** di ciascun anno trasmettendo al Responsabile della prevenzione

la propria proposta avente ad oggetto la individuazione di nuovi processi e/o la conferma degli stessi.

Questi soggetti, nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, **partecipano al processo di gestione del rischio**. In particolare, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. (comma 1-bis); forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter); provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater);

La Struttura dell'ente non consente di nominare i Referenti.

**I Funzionari titolari di Posizione Organizzativa**, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti dell' RPCT. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella Sezione Amministrazione trasparente /corruzione.
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.
- Informano i dipendenti e procedono alla eventuale rotazione del personale esposto al rischio di corruzione.

Ciascun Funzionario, in qualità anche di **Referente del RPCT**, dovrà curare, **ogni semestre**, il monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento tra tutti quelli ascrivibili e rientranti nel proprio settore, pubblicare i dati in rapporto ai servizi loro assegnati secondo la griglia adottata dall'ANAC con Delibera n. 1310/2016 ed allegata al presente piano quale parte integrante e sostanziale.

Altro soggetto che partecipa nelle attività in materia di prevenzione della corruzione indicato dalla legge, oltre all'espressione dell'obbligatorio parere sul codice di comportamento, è **l'OIIV** individuato.

Tale organismo partecipa a tutte le attività in materia di anticorruzione e trasparenza, all'uopo segnalando ulteriori misure da adottare nella gestione dei procedimenti di rischio, con poteri di autonomia ed indipendenza nei confronti dell'RPCT. Nei casi più gravi segnala all'ANAC la mancata attuazione delle misure nel rispetto di quanto prescritto dalla Delibera n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016.

L'Ente ha, inoltre, provveduto **alla nomina del RASA**, individuato nella persona del sig. **Tommaso Graziosi**, con decreto del Sindaco n. 5584 del 24 dicembre 2013.

#### **L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):**

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c. p.p.);
- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

#### **Tutti i dipendenti dell'amministrazione:**

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi ai sensi della Misura M04 (per le Misure citate si rimanda alle rispettive schede di cui al presente Piano).

#### **I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:**

- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPCT e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
- nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 330 del 29 marzo 2017 dell'ANAC, possono effettuare segnalazioni.
- nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 328 del 29 marzo 2017 dell'ANAC, possono effettuare segnalazioni

#### **ART. 4 La Gestione del rischio**

Più volte è stato detto che il PTPCT, in quanto documento programmatico, può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Ente. Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, che sul punto non sono ancora state innovate dall'Autorità. Si è seguita una catalogazione

semplice, prendendo in considerazione le indicazioni contenute nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e quelle del PNA 2016, oltre ad uno spunto di riflessione dal PNA 2017, da cui si evincono una serie di osservazioni fatte in materia dall' Autorità e che consentono di migliorare la stesura del PTPCT .

Nella specie, il rischio è stato calcolato secondo 4 catalogazioni di seguito riportate ovvero:

**NULLO – BASSO – MEDIO – ALTO**

Il valore “nullo” rinvia da un livello di rischio pari a 0. Per tutte le attività con questo valore si è reputato opportuno evitare la indicazione di precise misure.

Il valore “basso” rinvia da un livello di rischio non superiore a 4.

Il valore “medio” rinvia da un livello di rischio non superiore a 9.

Il valore “alto” rinvia da un livello di rischio non superiore a 20.

Si tratta di una catalogazione esemplificativa che consenta con facilità all'operatore di stabilire il grado di rischio che rinvia dalla moltiplicazione tra il fattore di probabilità dell'accadimento ed il conseguente impatto che danno vita al livello di rischio. Il valore numerico così ottenuto rappresenta la ponderazione del rischio.

#### **ART.5 La mappatura delle aree, procedimenti e processi a rischio**

La mappatura delle aree è partita dalle primordiali quattro aree a rischio corruzione declinate nell' art 1 c. 16, integrate da una valutazione di quelle c.d. aree di rischio specifiche considerate dalla determinazione n. 12/15 e confermate dal PNA 2016.

#### **ART. 6 Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie**

**Sono misure obbligatorie e specifiche quelle di seguito indicate cui tutti i Funzionari e dipendenti dovranno attenersi nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e secondo la mappatura indicata:**

##### **M1) Misura relativa alla Trasparenza**

*Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si stabilisce che “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”.*

**Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310/2016, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, vengono indicati nel presente PTPCT, in particolare nella sezione relativa alla “ trasparenza”, i nominativi dei soggetti Responsabili ed i loro uffici competenti a garantire il flusso di informazioni costante ai fini della attuazione della disciplina della trasparenza.**

Ogni responsabile è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 – par. C3- del PNA 2013 e nella Delibera n. 1310 /2016. Al tempo stesso ognuno è delegato all'accesso civico, per atti del proprio settore. In caso di ritardo o inerzia, il cittadino può ricorrere al Titolare del potere

sostitutivo, individuato con la presente nella persona del RPCT il cui nominativo è indicato nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, flag “*Accesso civico*”

Di seguito pertanto sono recati tutti i nominativi dei Responsabili della Trasparenza, che verranno altresì menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa e segnatamente:

*Di seguito si riportano i Funzionari titolari di Posizioni Organizzative , responsabili di ciascun Settore*

**AREA AMMINISTRATIVA: Dott. Giuseppe Cogliano**

**AREA TECNICA : Arch. Liana Filippone**

**AREA FINANZIARIA : Dott. Angelo D’Addesa**

Ogni Funzionario è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 – par. C3- del PNA 2013 e nella Delibera n. 1310 /2016. Al tempo stesso ognuno è delegato all’accesso civico, per atti del proprio settore. In caso di ritardo o inerzia, il cittadino può ricorrere al **Titolare del potere sostitutivo**, individuato, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della l.241/90, nella persona del geom. Graziosi Tommaso nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 12,12,2013 alla mail: [ufficiotecnico@comune.frigento.av.it](mailto:ufficiotecnico@comune.frigento.av.it) secondo il modello pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente /Accesso civico.

## **AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2018 – 2020**

**2018:** Il RPCT provvede a definire un nuovo programma della trasparenza, in base alla linea guida n. 1310/16 di riforma e sostitutiva della Delibera n. 50/201, con conseguente implementazione del portale sulla trasparenza. Mappatura delle regole basilari di trasparenza nel settore degli acquisti e dell’e-procurement . Adozione di un Regolamento sull’accesso civico generalizzato

**2019:** Implementazione dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi.

**2020 :** Implementazione del portale sulla trasparenza

---

## **M2) Misura relativa alla informatizzazione dei processi e monitoraggio dei termini procedurali.**

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), l’informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. L’informatizzazione dei processi è stata considerata , altresì, obiettivo strategico secondo le indicazioni dell’ organo di indirizzo politico. Tale aspetto assume rilievo anche alla luce del nuovo Regolamento atteso dal Dipartimento della funzione pubblica e del Regolamento privacy europeo che entrerà in vigore il 1 giugno 2018.

## **AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2018 – 2020**

**2018:** Obbligo di relazione sullo stato della informatizzazione dei processi entro il 30 novembre 2018

**2019:** monitoraggio sulla misura relativa all' informatizzazione dei processi e relazione entro il 30 luglio sul monitoraggio semestrale del rispetto dei tempi procedurali ad istanza di parte e di ufficio, con rilevazione della percentuale di anomalie riscontrate

**2020:** Implementazione di entrambe le misure

---

### **M3) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi**

In attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6bis della legge 241/90 è inserita in ogni determina la seguente clausola di stile: *“il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”*.

E' fatto obbligo al responsabile del procedimento estensore del provvedimento di comunicare ogni eventuale modifica relativa al mutamento della situazione di conflitto di interesse anche se avvenuta al termine del procedimento.

### **AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2018- 2020**

**2018:** introduzione clausola conflitto di interesse in tutte le determine

**2019:** monitoraggio conflitti di interesse e redazione di direttiva del RPCT atta a disciplinare le ipotesi di conflitto di interesse attraverso la segregazioni delle funzioni viste le dimensioni dell'ente

**2020:** Implementazioni misure

---

### **M4) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità, alla verifica di veridicità nelle ipotesi di conferimento degli incarichi.**

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale, intendendosi per *“inconferibilità”* la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per *“incompatibilità”* si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con delibera n. 833/2016 l'ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell' organo che ha conferito l' incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, **una sanzione inibitoria** pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza,

una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede.

In caso di mancate contestazioni, l' ANAC avoca a sé i poteri del RPCT e quest' ultimo è tenuto ad attenersi negli adempimenti a quanto indicato dall' ANAC.

#### **AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2018-2020**

**2018:** Acquisizione dichiarazioni all' atto del conferimento / annualmente a seconda dei casi

**2019:** verifica a campione sullo stato di attuazione della misura

**2020 :** Implementazione della misura

---

#### **M5) Misura relativa alla formazione di commissioni di gara, di aggiudicazione, di concorso.**

L'articolo 35-*bis* del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, per tutti coloro che *“sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”* sia precluso far parte di commissioni di gara.

Già il P.N.A. 2015- Determinazione n. 12/2015- prevedeva nella sezione speciale per i contratti pubblici, misure specifiche e ulteriori per i procedimenti di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, procedendo alla scomposizione dei sistemi di affidamento in sei fasi, al quale si rinvia. Il P.N.A. 2016 – Deliberazione n. 831/2016- incrementa i criteri di trasparenza per gli acquisti e-procurement prevedendo ulteriori misure di controllo. Pertanto con la presente scheda si introducono misure specifiche ed ulteriori per i Dirigenti che procedono all'affidamento di appalti, fuori dalle procedure effettuate con MEPA e misure specifiche per la formazione di commissione speciale.

#### **AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2018- 2020**

**2018:** obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per:

a) membri commissione;

b) dirigenti e responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano, appartenenti al livello giuridico D o Posizioni Organizzative.

**2019:** Adozione di un Regolamento per la formazione di commissioni di gara, in linea con le Linee guida adottate da Anac in materia di formazione di commissioni alla luce delle nuove previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici ( D.lgs. n. 50/16, D.lgs. n. 56/17 e linea guida in materia)

**2020:** Implementazione dei criteri di trasparenza. Ricorso a membri esterni senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

---

## **M6) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo**

A seguito dell' entrata in vigore della **L. 29 dicembre 2017 n. 179** è intenzione dell' Ente provvedere all' acquisto entro il mese di giugno di un software al fine di dare attuazione alla nuova normativa in materia.

Tra gli aspetti più salienti della novella si segnalano :

- un ampliamento della tutela al dipendente di un ente pubblico economico o di un ente privato sottoposto a controllo pubblico;
- il RPCT diventa unico destinatario della segnalazione
- E' prevista la nullità per ogni atto discriminatorio posto in essere dall' amministrazione pubblica nei confronti del segnalante;
- Previsione di sanzioni salatissime in capo a colui che ha adottato la misura ( da 5.000 a 30.000)
- Previsione di sanzioni salatissime in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT di un' attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute ( da 10.000 a 50.000)
- Inversione dell' onere della prova in capo all' Ente, tenuto a provare che la misura ritorsiva adottata nei confronti del segnalante esula da ragioni legate alla segnalazione.
- Le tutele previste dalla legge per chi fa la segnalazione non sono offerte in caso di accertata responsabilità penale per calunnia o diffamazione.

## **AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2018- 202**

**2018:** Acquisto software

**2019:** verifica esito procedura informatizzata

**2020:** implementazione della misura

---

## **M7) Adozione patto di integrità e monitoraggio sulle clausole ex art. 1456 c.c.**

L' articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti

E' volontà di questa Amministrazione procedere all'adozione di un patto di integrità, **entro il 30 maggio 2018** a cura del Dirigente Opere pubbliche.



## **AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2018- 2020**

**2018:** Adozione patto di integrità entro il 30 maggio 2018 a cura a cura del Dirigente delle Opere Pubbliche.

**2019:** Adozione / aggiornamento protocollo di legalità con la Prefettura di Avellino.

**2019:** Monitoraggio e verifica dell' attuazione della misura.

---

### **M8) Misura strategica relativa alla formazione in materia di anticorruzione, trasparenza ed appalti.**

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il PTPCT.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

Il Comune di Frigento , come previsto nelle linee strategiche intende puntare sulla formazione del personale . Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del Dl 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012).

## **AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2018- 2020**

**2018:**Implementazione del 20% dei corsi di formazione per il personale che lavora in aree a rischio corruzione ( dipendenti e posizioni organizzative).

**2019:** monitoraggio formazione ai fini della rotazione su base pluriennale o ai fini dell' attuazione della misura alternativa della c.d. segregazione delle funzioni

**2020:** previsione di corsi di formazione advanced in materia di anticorruzione e appalti.

### **M9) Rotazione del personale addetto alle aree di rischio**

La rotazione del personale del Comune in ragione delle dimensioni non è consentita.

Tuttavia, in questa sede, si stabilisce di procedere alla **segregazione delle funzioni** nelle ipotesi di rischio nonché di prevedere la rotazione degli incarichi nelle ipotesi di corruzione accertata nell'Ente, con idonei poteri sostitutivi, per garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Come previsto dal PNA 2016, pubblicato il 4 agosto 2016, occorre prevedere ipotesi di rotazione nelle circostanze di commissione del reato, come richiesto dalla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 da parte di Anac- paragrafo 7.2- nella parte in cui dice: *“Per le considerazioni di cui sopra, essa va*

*vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".*

La rotazione dovrà avvenire secondo i seguenti criteri laddove la dotazione organica lo consenta:

- in maniera immediata, nelle ipotesi di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p., ovvero di un provvedimento cautelare restrittivo di limitazione della libertà personale indicato nel Libro IV, Tit. I del Codice di procedura penale, ovvero di una sentenza all'esito di un procedimento penale speciale deflattivo di alcune fasi processuali indicati nell'alveo della Parte Seconda, Libro VI, Titolo I,II,III,IV,V del Codice di procedura penale, per le fattispecie di reato previsti nell'alveo del Libro II, Titolo II del codice penale rubricato "*Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione*".
- Se la misura della rotazione riguarda un dipendente, procederà il Responsabile P.O., sentito il RPCT e previa deliberazione dell'organo di indirizzo politico;
- Se la misura della rotazione riguarda un dirigente, procederà il RPCT, sentito il sindaco, previo decreto di spostamento ad altro incarico, salvo misura cautelare e/o interdittiva;

#### **AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2018- 2020**

**2018:** Verifica da parte del RPCT, unitamente al Servizio Personale, dell'adozione di misure alternative alla rotazione.

**2019:** Implementazione del progetto rotazionale in caso di incompatibilità;

**2020:** monitoraggio

---

#### **ART. 7 Attività di sinergia tra anticorruzione , controlli interni e ciclo della performance.**

Il piano di prevenzione della corruzione si coordina, tanto nella fase strategica quanto in quella operativa, con il ciclo delle performance se vero che l'organo di indirizzo politico, nell'ambito della propria ed esclusiva competenza funzionale ex art. 1 comma 8 della legge 190/2012, ha fissato appositi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che transiteranno automaticamente in tutti i documenti programmatici dell'Ente iniziando dal DUP, del quale ha pari dignità amministrativa ed estendendosi al Piano delle performance /PDO/ Piano degli obiettivi provvisori.

#### **ART. 8 Le attività di monitoraggio**

I Funzionari titolari di P.O. dei singoli settori dovranno provvedere a redigere entro il 30 novembre di ogni anno singoli Report al RPCT sullo stato di attuazione della disciplina anticorruzione.

L'Organismo indipendente di valutazione ( c.d. OIV) , poi, utilizzerà le informazioni ed i dati relativi all' attuazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, rinvenienti dalle griglie trasmesse, ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del RPCT e dei funzionari titolari di posizioni organizzative con deleghe dirigenziali dei singoli settori, in attuazione dell'art. 1 comma 8bis della L.190/2012.

Il RPCT svolge attività di monitoraggio e vigilanza anche attraverso il contenuto delle informazioni trasmesse da ciascun settore, in occasione, in occasione dei report presentanti. I dati relativi alla reportistica presentata nell' anno ed entro e non oltre il 30 novembre , concorreranno alla redazione dei report dell'anno successivo.

# **PARTE SECONDA**

## **Art. 9 La nuova Trasparenza amministrativa – novità normative – definizione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza amministrativa**

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte del D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio *Freedom of Information Act* (FOIA), in analogia con quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività.

L'elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento per quanto concerne i casi di ricorso all'accesso civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalla pubblica amministrazione. A tal proposito, **sul diritto di accesso civico le Amministrazioni dovranno prendere atto della “Linee Guida n. 1309/16 recante indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del d.lgs. 33/2013” che rimette alle Amministrazioni pubbliche il compito (art. 9 comma 1 lett. c) di istituire “un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso)”oltre alla necessità di distinguere le tre forme di accesso consentite ( accesso civico c.d. semplice, accesso civico c.d. generalizzato e il loro rapporto con la legge n. 241/’90 che garantisce l’accesso ai documenti amministrativi , consentendo così agli istanti la difesa, la partecipazione, l’opposizione e la difesa a seconda dei casi di posizioni giuridiche di cui sono titolari), tramite l’adozione di un Regolamento.**

- **Ambito oggettivo di applicazione (art. 2)** - Mediante la sostituzione dell’art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l’ambito oggettivo del D.lgs. n. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. Accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A.
- **Con l'introduzione dell'art. 2-bis**, la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 applicabile alle P.A. ex D.lgs. n. 165/2001 si applica anche, “in quanto compatibile” alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate;
- **Dati pubblici aperti (art. 4bis )** - Si demanda all’AGID, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, la gestione del sito internet denominato “Soldi pubblici”, che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle P.A. e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento.

- **Il nuovo accesso civico (art. 5)** - Si prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione dei supporti materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati.
- **Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9 bis)** - Mediante l'introduzione dell'art. 9-bis, D.lgs. n. 33/2013, viene previsto che le PP.AA. titolari delle banche dati di cui all'Allegato B, i cui contenuti abbiano ad oggetto informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, debbano rendere pubbliche - entro un anno dall'entrata in vigore della norma - le predette banche dati, in modo tale che i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza possano assolvere ai relativi obblighi attraverso l'indicazione sul proprio sito istituzionale (sezione "Amministrazione trasparente"), del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati, ferma restando la possibilità di mantenere la pubblicazione sul proprio sito.
- **Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10)** - Si prevede la soppressione dell'obbligo, per le P.A., di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ("PTTI"), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ("PTPC"), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)** - Si amplia il novero dei dati di carattere normativo e amministrativo generale oggetto di pubblicazione obbligatoria alle misure integrative della prevenzione, ai documenti di programmazione strategico-gestionale e agli atti degli OIV.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle P.A. (art. 13)** - Si sopprime l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14)** Si estende si l'obbligo delle P.A. di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, compresi quelli relativi ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, mentre per gli altri titolari di posizioni organizzative si prevede la pubblicazione del solo curriculum vitae. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'ANAC nella delibera n. 241/17 ha chiarito, riprendendo l'interpretazione già fornita con la delibera n. 144 /14, che i titolari di incarichi politici anche non di carattere elettivo, nonché i loro coniugi e parenti entro il

secondo grado, i dirigenti, i titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali, **sono tenuti a pubblicare i dati di cui all' art 14 c. 1 da lett. a) ad e), ma non quelli previsti dalla lett. f)**, ovvero **le attestazioni patrimoniali e le dichiarazioni dei redditi**, in considerazione dell' espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per tali comuni prevista dall' **art 1 c. 1 n. 5 della legge 5 luglio 1982 n. 441 richiamata dall' art 14 d.lgs. n. 33/13.**

- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15)** - Le P.A. sono tenute alla pubblicazione e all'aggiornamento di tali dati relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Il contenuto della norma è rimasto invariato quanto agli atti da pubblicare, ovvero i cv, gli estremi dell' atto di conferimento dell' incarico, la durata e il compenso. Quanto a quest' ultimo aspetto si precisa che i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore consulente. In base a quanto indicato nella linea guida dell' ANAC n. 1310/16, alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici, in questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi al conferimento di incarichi e consulenze non rientranti e non riconducibili al c.d. “ appalto di servizi”. Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili a tale nozione, dovranno essere pubblicati nella sezione relativa a “ bandi e contratti”.

Sono dunque espunti dalla norma tutti i riferimenti agli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, la cui disciplina viene assorbita nell'ambito dell'art. 14 D.lgs. n. 33/2013.

- **Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20)** - Si prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23)** - Si semplifica la disciplina di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, mediante la soppressione degli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. Relativamente ai provvedimenti finali relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici ex D.lgs. n. 50/2016 o ad accordi stipulati tra P.A., è inoltre abrogato l'obbligo di pubblicazione - mediante scheda sintetica - dei dati relativi al contenuto, all'oggetto, all'eventuale spesa prevista e agli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32)** - Si estende ai gestori di pubblici servizi l'obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)** - E' stato sancito l'obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:

a) i dati di cui all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l'invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, relativamente alla parte "lavori";

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

La norma non contiene un'indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli "atti" del nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un'attività complessa di enucleazione delle diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento.

- **Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38)** - Le P.A. debbono pubblicare tempestivamente, oltre alle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche (non solo completate, ma anche di quelle in corso), gli atti di programmazione delle opere pubbliche sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ANAC.
- **Responsabile per la trasparenza (art. 43)** - In conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del PTTI, viene modificato anche l'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti o ai funzionari titolari di P.O. con deleghe dirigenziali responsabili il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
- **Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45)** - Si attribuisce all'ANAC il potere di ordinare, nei confronti di una P.A. inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all'ufficio disciplinare della P.A., ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.
- **Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione e accesso civico (art. 46)** - Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A. nonché elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio, oltre all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso civico.
- **Sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza per casi specifici (art. 47)** - La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è irrogata dall'ANAC e si applica anche nei confronti:
  - del dirigente che non comunichi gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e del responsabile della mancata pubblicazione di tale dato;
  - del responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti della P.A. ai sensi del nuovo art. 4-bis D.lgs. 33/2013.

Si evidenzia che la riforma punta alla semplificazione dei troppi adempimenti richiesti dalla normativa:

1. Viene eliminato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, essendo sufficiente il Piano triennale della prevenzione della corruzione;
2. Alcuni adempimenti non saranno più richiesti, come la produzione dell'elenco semestrale dei provvedimenti in tema di appalti e concorsi;
3. Alcune pubblicazioni sui portali, nella sezione "Amministrazione trasparente", potranno effettuarsi tramite link già presenti nei siti, evitando duplicazioni;

#### **ART. 10 I Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati**

I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono:

- a) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- b) I responsabili dei singoli settori ( titolari di P.O. con deleghe dirigenziali)

Ciascun Funzionario è tenuto, per il settore di propria competenza, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni nei vari flag della Sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

**Sulla pubblicazione dei dati il RTTI opererà una verifica a controllo a campione semestrale, al fine di consentire una più agevole disamina della situazione all'interno dell'Ente.**

Ciascun funzionario curerà, inoltre, l'aggiornamento di quanto già pubblicato.

*Di seguito si riportano i responsabili di ciascun Settore :*

**AREA AMMINISTRATIVA: Dott. Giuseppe Cogliano**

**AREA TECNICA : Arch. Liana Filippone**

**AREA FINANZIARIA : Dott. Angelo D'Addesa**

#### **ART. 11 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – RINVIO ALLA GRIGLIA ADOTTATA CON DELIBERA N. 1310 ANAC DEL 28.12.2016 SOSTITUTIVA DELLA DELIBERA N. 50/2013 CIVIT**

Quanto agli obblighi di pubblicazione, in questa sede si ribadisce che ciascun Funzionario è chiamato ad operare le pubblicazioni di propria ed esclusiva competenza e responsabilità nel rispetto delle prescrizioni contenute nel PNA 2013- All.n.1 par.C3 e **Delibera n. 1310 del 28**



**dicembre 2016.** A tal proposito, la griglia allegata alla citata delibera Anac è approvata unitamente al presente piano di prevenzione ed alla stessa si rinvia per l'adempimento di trasparenza di ciascun Responsabile.

La griglia in questione sostituisce a tutti gli effetti quella approvata con Delibera n. 50/2013 da parte della Civit.

### **ART.12 Misure Organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità**

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.

La pubblicazione avviene solitamente entro 5 giorni lavorativi.

Spetta al Responsabile della trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza di un funzionario, il Responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e nei casi più gravi all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e S, d.lgs. n. 33/2013).

### **ART. 13 Misure per garantire la efficacia dell' istituto dell' accesso civico**

Con l' accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente. L' attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all' istante. L' amministrazione era tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente, ma anche per l' intera collettività.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva e può ricorrere al **titolare del potere sostitutivo** ( ai sensi dell' art 2 comma 9 bis, l. n. 241/90), individuato nella persona del Geom. Tommaso Graziosi con decreto dirigenziale - prot. 5584 del 24.12.2013.

Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell' art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell' obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l' accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l' obbligo della pubblicazione, è consentito *“ a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*, ( art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo “reattivo” alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati, che si aggiunge a una trasparenza di tipo “proattivo” realizzata grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all’istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, ( c.d. diritti di segreteria).

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l’istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità
- trasmesse dall’istante mediante la propria PEC

Resta salva la possibilità di presentare l’istanza anche a mezzo posta , fax o direttamente presso i seguenti uffici :

- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all’ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “ Amministrazione- Trasparente” del sito istituzionale
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 33/13

NB:

**la P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.**

Le risposte all’istanza di accesso civico di cui all’ art 5 c. 2, saranno date al cittadino direttamente dal settore competente che detiene gli atti ; laddove la richiesta coinvolga più settori, il riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale.

**In particolare, entro il 30 giugno 2018 il RPCT si riserva di adottare un regolamento sull’accesso civico .**

#### **ART. 14 Regole procedurali di responsabilizzazione**

La sezione sulla trasparenza destinata a confluire nel PTPCT in sostituzione del Programma sulla trasparenza è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza.

Alla sua corretta attuazione concorrono, oltre al RPCT, tutti gli uffici dell’amministrazione e i titolari di P .O., in base alla loro esclusiva ed autonoma competenza gestionale. Per tali motivi, il PTPCT sarà messo a disposizione di tutti gli uffici in formato elettronico e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

**ART. 15 Entrata in vigore del PTPCT 2018- 2020**

Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente /altri contenuti – corruzione. Verrà reso inoltre conoscibile a tutti i dipendenti

# **PARTE TERZA**

**MAPPATURA PROCEDIMENTI**

**VEDI ALLEGATO**